



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

“Assetto Istituzionale e Territoriale degli Enti Locali”

Prot. n. 13571

Palermo li, 16/09/2016

Ai Sindaci e ai Commissari Straordinari dei
Comuni, ai Presidenti dei Consigli Comunali ed ai
Consiglieri comunali Siciliani

Ai Segretari dei Comuni siciliani

OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante “*Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*”. **Cessazione organi comunali . Decorrenza nuove disposizioni**

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 2 settembre 2016 è stata pubblicata la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante “*Disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali*”.

Gli articoli 4 e 5 della legge in esame, modificando rispettivamente gli articoli 10 ("*Mozione di sfiducia al Sindaco*") e 11 ("*Cessazione degli organi comunali*") della L.R. 35/1997, come sostituiti dall'articolo 2, commi 1 e 2 della L.R. 16 dicembre 2000, n. 25, vengono ad incidere sulle ipotesi di cessazione anticipata del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, sancendo il principio in forza del quale, *la cessazione anticipata di uno di detto organi, determina automaticamente la cessazione anticipata anche degli altri, la nomina di un commissario straordinario e l'avvio delle procedure dirette all'indizione delle nuove elezioni.*

Più in particolare, in forza delle disposizioni in esame, ed in particolare dei commi 2 degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 17/2016, il principio in parola risulterà applicabile “ *a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali, successivo all'entrata in vigore della L.R. n. 17/2016*”,

nelle sottototate ipotesi di cessazione anticipata degli organi:

- cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta per approvazione della mozione di sfiducia secondo le modalità indicate nella nuova formulazione dell'art.10 della L.R. n. 35/1997;
- cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, rimozione, morte o impedimento permanente;
- cessazione dalla carica di Sindaco per dimissioni, secondo le modalità indicate nella nuova formulazione dell'art.11 della L.R. n. 35/1997;
- cessazione del Consiglio comunale per dimissioni, secondo le modalità indicate nella nuova formulazione dell'art.11 della L.R. n. 35/1997.

Di contro, in forza delle disposizioni contenute nel comma 2 bis dell'articolo 5 della già citata L.R. n. 17/2016, il principio in parola risulta immediatamente applicabile alle ipotesi di “*cessazione del Consiglio comunale per qualunque altra causa*”.

Pertanto, la disposizione in parola trova immediata applicazione anche nei casi di inadempienza derivante da mancata approvazione del rendiconto di gestione o da mancata deliberazione del bilancio di previsione, ferme restando le modalità indicate dall'art.109/bis dell'O.R.E.LL.

La presente circolare è da intendersi quale atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, a norma dell'art.2, comma 1, lett.a) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Il Dirigente Generale
Giuseppe Morale



Il Dirigente del Servizio
Margherita Rizza

